



## INTESA PER LA LEGALITÀ TRA

LE PREFETTURE – UU.TT.G. DI TRIESTE GORIZIA UDINE PORDENONE

 $\boldsymbol{E}$ 

### LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici, mediante l'acquisizione di dati, e successiva elaborazione, curata dalla INSIEL S.p.A., finalizzata a migliorare l'individuazione di criticità sugli operatori economici interessati all'aggiudicazione.

Trieste, 21 marzo 2022





La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella persona del Presidente Massimiliano Fedriga.

La Prefettura di Trieste nella persona del Prefetto Annunziato Vardè.

La Prefettura di Gorizia nella persona del Prefetto Raffaele Ricciardi.

La Prefettura di Udine nella persona del Prefetto Massimo Marchesiello.

La Prefettura di Pordenone nella persona del Prefetto Domenico Lione.

#### Premesso che:

- la tendenza della criminalità organizzata ad affermare la propria presenza nei territori del Triveneto, comprovata anche dalle recenti inchieste giudiziarie, richiede l'innalzamento della soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l'adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell'economia legale;
- è volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;
- è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione della criminalità organizzata tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelli legati al ciclo degli inerti e ad altri settori collaterali, così come nell'attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti "sotto-soglia", anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;
- con direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, concernente "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", è stato posto l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sotto soglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti sopra soglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo antimafia;
- nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità adottati dalle Prefetture in sinergia con altri Enti ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale





mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti e delle concessioni demaniali marittime;

#### Considerato che:

- sono in corso interventi infrastrutturali a cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso la società Insiel S.p.A., finalizzati al potenziamento delle reti di connessione, dei sistemi informatici e dei servizi a essi legati nell'ambito regionale;
- è intenzione delle Parti attivare nuove sinergie e intensificare quelle esistenti per implementare l'azione di contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata all'interno dei procedimenti che riguardano i sopraindicati interventi infrastrutturali e delle procedure di gara che verranno in seguito bandite;
- **VISTO** il D.lgs. 159/2011 (*Codice Antimafia*) e *s.m.i.*, contenente misure di semplificazione delle procedure per il rilascio delle certificazioni antimafia, di accelerazione dei tempi per la stipula dei contratti pubblici ed, altresì, di ampliamento dei controlli sugli appalti;
- **VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTO il D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, recante: "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, c. 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- **VISTO** il Codice dei Contratti pubblici D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e relative linee guida approvate;
- VISTI gli artt. 6, comma 13, e 8, comma 3, lett. m) della legge 84/94 come modificata dal D.Lgs. 169/2016 e gli artt. da 36 a 55 e 68 del Codice della navigazione;
- VISTO l'art. 203 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- VISTO il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;



- **VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 21 marzo 2017;
- **VISTO** il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- **VISTO** in particolare l'art. 83-bis del D.Lgs. 159/2011 come introdotto dall'art. 3, comma 7 della L. 120/2020;
- VISTE le delibere C.I.P.E. 6 agosto 2015, n. 62 e la delibera C.I.P.E. 26 novembre 2020 n. 62;

RITENUTO di formalizzare tali intese;

#### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### Art. 1 Parti e finalità

- 1. Ai sensi del presente documento per "Parti" si intendono le Prefetture UU.TT.G. di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
- 2. Le Parti coinvolte convengono che la presente Intesa, fermi restando gli ulteriori specifici strumenti pattizi che saranno adottati per appalti aventi analoghe finalità, ha l'obiettivo di:
  - a. rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa, nel settore degli affidamenti pubblici di contratti di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture pubblici, in armonia con le disposizioni antimafia presenti nell'ordinamento giuridico italiano;
  - b. rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa;
  - c. promuovere il rispetto delle discipline sull'antimafia, sulla regolarità contributiva, sulla sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme, sia nell'ambito dei lavori pubblici che delle forniture e servizi pubblici;
  - d. migliorare l'interscambio informativo, anche attraverso l'interconnessione di banche dati, sistemi di videosorveglianza e sale operative esistenti, tra le Pubbliche Amministrazioni interessate per assicurare una maggiore efficacia delle azioni di vigilanza, controllo e monitoraggio da parte di tutti i soggetti preposti ai sensi della normativa vigente



## Art. 2 Individuazione dei soggetti incaricati alla corretta attuazione dell'Intesa

- 1. Le parti individuano quali soggetti incaricati a garantire la corretta applicazione dell'Intesa:
  - per la Prefettura-UTG di Trieste, il dott. Fabio Millotti e la dott.ssa Beatrice Musolino, Viceprefetto
  - per la Prefettura-UTG di Gorizia, la dott.ssa Valeria Gaspari e il dott. Giuseppe Donadio
  - per la Prefettura-UTG di Udine, la dott.ssa Sandra Cavalieri e il dott. Luca Iervolino
  - per la Prefettura-UTG di Pordenone, il dott. Michael Mastrolia e la dott.ssa Carolina Costa
  - per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il dott. Mauro Rudez e il dott. Tommaso Tercovich
- 2. I soggetti incaricati, fra l'altro, si impegnano ad individuare ulteriori forme di coordinamento e collaborazione fra i sistemi informatici delle Amministrazioni che rappresentano, anche in via sperimentale, e ad incontrarsi con cadenza almeno semestrale, e comunque a richiesta di una delle Parti della presente intesa, per l'interscambio di informazioni sull'evoluzione della progettazione e su ogni eventuale iniziativa connessa all'oggetto della presente Intesa.
- 3. I soggetti incaricati, in particolare, promuoveranno l'implementazione di strategie operative condivise, tese a garantire l'efficacia degli interventi attraverso la razionalizzazione e semplificazione delle procedure e il rafforzamento delle strumentazioni e dotazioni tecnologiche.
- 4. Per le specifiche esigenze, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e i Prefetti di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone si impegnano, per il miglior conseguimento delle finalità della presente Intesa, a collaborare assicurando, ove necessario, il coinvolgimento, anche ai fini della programmazione informatica, di ulteriore personale esperto.

#### 5. I soggetti incaricati:

a. monitorano l'emanazione di nuove normative statali e regionali, nonché atti amministrativi generali di natura regolamentare, valutandone l'incidenza sulla presente





Intesa e quindi si impegnano a porre in essere ulteriori atti integrativi, qualora alcune parti della presente Intesa non dovessero risultare più conformi ai dettami normativi;

- b. si impegnano, assumendo congiuntamente le iniziative ritenute più opportune, per l'attuazione delle nuove previsioni normative;
- c. per l'Amministrazione di appartenenza, redigono una relazione annuale sull'attuazione della presente intesa e sui risultati raggiunti;
- d. curano l'organizzazione di una riunione periodica tra le Parti, allargata alla partecipazione della Direzione Territoriale del Lavoro, della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, del ANCE, delle Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali e di altri soggetti pubblici e privati interessati e/o coinvolti finalizzata, tra l'altro, alla illustrazione dei risultati raggiunti e alla verifica di nuove sinergie operative anche sotto il profilo delle risorse umane, strumentali e tecnologiche;

#### Art. 3

## Impegni assunti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di informazione antimafia

- 1. Per le finalità di cui alla presente intesa, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, qualora operi come stazione appaltante, tenendo conto dell'organico a disposizione, si impegna ad acquisire le informazioni antimafia di cui agli artt. 83, 83-bis, 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., oltre che nei casi ivi previsti, anche per appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi pubblici su richiesta delle Prefetture di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone anche per importi superiori a 75.000,00 euro;
- 2. Per le attività imprenditoriali considerate "maggiormente esposte a rischio" individuate dall'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, l'informazione antimafia è acquisita, indipendentemente dal valore, mediante la consultazione dei relativi elenchi (c.d. White-list) all'uopo istituiti, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 18 aprile 2013, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 24 Novembre 2016, fatta salva la possibilità per le Prefetture di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone di svolgere ulteriori accertamenti circa l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e la non sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose ai sensi degli artt. 84 e 91 del medesimo decreto.
- 3. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 3 della legge 120/2020 e della successiva legge 108/2021, fino al 30/06/2023, qualora operi come stazione appaltante, prima di procedere in mancanza dell'acquisizione





dell'informazione antimafia così come prevede il Codice Antimafia, nei casi di urgenza di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, si impegna a chiedere alle Prefetture di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone informazioni in merito ai tempi necessari per l'emanazione dell'informazione a cui sono interessati in riferimento al singolo affidamento. Qualora tali richieste risultino essere di pronta definizione, la stazione appaltante non procederà secondo le facoltà di legge concesse dall'art. 92, comma 3, D.lgs. 159/2011.

# Art. 4 Impegni assunti dalle Prefetture–UU.TT.G. di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone in materia di informazione antimafia

- 1. Le Prefetture UU.TT.G. di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone si impegnano a individuare nel proprio organico un referente stabile, quale interlocutore unico in materia di documentazione antimafia che curi i rapporti tra l'Ufficio cui è preposto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
- 2. Sulla scorta delle relazioni predisposte dai soggetti incaricati, la Prefettura di Trieste, acquisiti elementi dalle Prefetture di Gorizia, Udine e Pordenone predispone annualmente una relazione generale sui risultati raggiunti per la successiva disamina nella riunione di cui all'art. 2, comma 5, lett. d);
- 3. I Gruppi Interforze riferiscono alla Autorità Giudiziaria competente su elementi acquisiti negli ambiti oggetto della presente intesa sintomatici di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata emersi nel corso dell'attività di controllo e monitoraggio.

## Art. 5 Obblighi di integrazione a bandi, capitolati e contratti

- 1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui sopra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, qualora operi come stazione appaltante, si impegna a indicare nel bando di gara, nel capitolato, nel contratto di appalto o di concessione, una o più delle seguenti integrazioni:
  - a. che nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011, e, fino al 30/06/2023, nei termini di cui all'articolo 3 della legge 120/2020 e della successiva legge 108/2021, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto di appalto verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa. Pertanto, nell'eventualità che ex post sia emanata una



informazione antimafia interdittiva, le stazioni appaltanti potranno beneficiare della clausola risolutiva;

- b. l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- c. l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;
- d. l'obbligo per l'aggiudicatario, qualora trattasi di opera complessa la cui realizzazione richieda una tempistica superiore ai 3 mesi, di presentare in formato elettronico (.xls o .csv) le informazioni relative al/ai cantieri e relative alla presenza di persone, mezzi, imprese e pagamenti, coinvolti nella realizzazione dell'opera stessa;
- e. la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera a) opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché di cui al D.L. 74/2012 (conv. legge 122/2012);
- f. le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico. Si richiamano le disposizioni contenute nel codice antimafia nei termini entro i quali effettuare le comunicazioni;
- 2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, qualora operi come stazione appaltante si impegna a inserire nei contratti le clausole così come riportate dall'Allegato 1 alla presente Intesa, fermo restando quanto previsto dall'art.1, comma 17, della Legge n. 190/2012.
- 3. Ogni contratto integrato secondo quanto previsto dalla presente intesa viene contraddistinti con il logo di cui all'allegato 2.

## Art. 6 Monitoraggio

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, qualora operi come stazione appaltante, si impegna a mantenere una Banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e





concessione di cui trattasi e delle imprese subappaltatrici o comunque esecutrici di opere o lavori, servizi e forniture pubblici, mettendola a disposizione delle Prefetture – UU.TT.G.

2. Oltre alla documentazione antimafia, le Prefetture potranno effettuare le attività di accertamento di cui alla presente Intesa attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze di cui al Decreto interministeriale 21.03.2017, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.

## Art. 7 Dichiarazioni dell'aggiudicatario del contratto o concessione

1. Al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o del rilascio della concessione, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, qualora operi come stazione appaltante, si impegna a raccogliere espressa accettazione da parte del contraente a mezzo del legale rappresentante delle clausole di cui al precedente art. 5, comma 2, nonché le seguenti dichiarazioni:

#### a. Dichiarazione n. 1

Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria competente, anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio, dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto;

#### b. Dichiarazione n. 2

Il contraente accetta che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa o soggetti aventi potere decisionale nell'impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319- ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale;

#### c. Dichiarazione n. 3

Il contraente si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori (servizi o forniture), a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.





## Art. 8 Sicurezza sul lavoro ed infiltrazione mafiosa

- 1. Le Prefetture UU.TT.G. di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone mediante i rispettivi Gruppi Interforze, al fine di monitorare gli accessi al cantiere oggetto di contratto ovvero alle aree oggetto di concessione per garantire la sicurezza sui cantieri e per prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, faranno uso di idoneo software appositamente creato e reso disponibile dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
- 2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, qualora operi come stazione appaltante e ritenga, per i fini suddetti, che sia opportuno monitorare gli accessi ai cantieri, inviterà i contraenti a predisporre dei registri entro cui vengono annotati tutti i soggetti che accedono al cantiere con l'indicazione della motivazione all'accesso ed impresa datrice di lavoro.
- 3. Qualora l'impresa affidataria non raccolga motivatamente l'invito suddetto, la stazione appaltante o l'autorità concedente, trasmettendo le motivazioni di quest'ultima, ne informa subito la Prefettura competente.

## Art. 9 Iniziative formative sulla legalità e la sicurezza negli ambienti di lavoro

- 1. Le Parti si impegnano a farsi promotrici di iniziative formative congiunte su temi di legalità e sicurezza di interesse comune, anche in ossequio ai principi fissati dalla legislazione regionale in materia.
- 2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si rende disponibile, a titolo gratuito, ad organizzare corsi di formazione sul portale degli appalti regionali e-AppaltiFVG, in favore delle Prefetture della Regione e delle Forze di Polizia.

#### Art. 10 Tracciabilità flussi finanziari

1. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quale collettore di stazioni appaltanti esistenti sul territorio, è chiamata al rispetto delle



disposizioni normative contenute nell'art. 3 della legge 136/2010. Pertanto è tenuta ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente avvalendosi degli intermediari finanziari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

- 2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia farà verificare alle varie stazioni appaltanti esistenti sul territorio, l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti, di analoga clausola.
- 3. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o alla risoluzione immediata del subcontratto.

#### Art. 11 Banche dati

- 1. Anche nell'ambito della collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e dei relativi schemi di attuazione di cui all'art. 3 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48:
  - a. la Regione si impegna a consentire, a titolo gratuito, l'accesso alle Prefetture UU.TT.G. di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e alle Forze di polizia componenti i Gruppi provinciali interforze al Sistema informativo telematico appalti regionali ivi compresa l'elaborazione dei dati eseguita sul patrimonio informativo contenuto nel portale web e-AppaltiFVG.
  - b. le Parti si impegnano, attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro congiunto, a individuare ulteriori forme di cooperazione e scambio dati tra loro.

## Art. 12 Durata e pubblicazione

1. La presente Intesa ha durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Al termine del biennio, le Parti si impegnano a valutare in merito ai risultati ottenuti e, ove ritenuti positivi, potranno rinnovare l'Intesa per un ulteriore periodo.





Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Prefetto di Trieste

P. Il Prefetto di Gorizia

Il Prefetto di Udine

Il Prefetto di Pordenone

Howithe for Cal's Volum Brief Los Meriff Deceniquees

Trieste, 21 marzo 2022



## ALLEGATO CLAUSOLE CONTRATTUALI

## Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la legalità tra "LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZLA GIULLA E LE PREFETTURE - UU.TT.G. DI TRIESTE, GORIZIA, UDINE E PORDENONE", firmato in data XX/XX/2021, impegnandosi ad accettare ed applicare le relative disposizioni.

## Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento in relazione a contratti, subappalti e sub-contratti, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

## Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria competenti di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

## Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere rilasciate dalla Prefettura competente, successivamente alla stipula del contratto, subappalto o subcontratto, informazioni antimafia interdittive di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i. Il medesimo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. In tale ipotesi, a carico dell'impresa oggetto della informativa interdittiva sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatte salve le utilità conseguite, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, dal relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione al pagamento del primo corrispettivo utile.



## Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto ovvero la risoluzione del subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

## Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o la risoluzione del subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui alla presente Intesa attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione al pagamento del primo corrispettivo utile.

## Clausola n. 7

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter c.p.





Meller